

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "Federazione Sportiva Tornei dell'Amicizia (FeSTA) - Associazione Sportiva Dilettantistica"

Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

È costituita, con riferimento all'art.18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile ed al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, la "Federazione Sportiva Tornei dell'Amicizia - FeSTA", Associazione Sportiva Dilettantistica.

Essa raccoglie l'eredità del movimento educativo-sportivo attivo dal 1982 nel Decanato di Carate Brianza - Diocesi di Milano, collocandolo in un quadro normativo appropriato.

L'Associazione FeSTA ha sede in Verano Brianza, via Umberto I° 26; l'eventuale variazione della sede legale è deliberata dal Consiglio Direttivo Decanale e non comporta la modifica dello Statuto. Essa ha durata illimitata.

L'Associazione FeSTA è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate ai principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti di tutti i Soci e di elettività delle cariche associative, ponendo chiunque in condizioni di pari opportunità.

L'Associazione FeSTA accetta di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli Statuti, ai Regolamenti e alle deliberazioni dell'Ente di Promozione Sportiva "Polisportive Giovanili Salesiane - PGS", e di altri Enti di Promozione Sportiva o Federazioni Sportive riconosciuti dal CONI a cui essa deliberasse di affidarsi nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.

Art. 2 – FINALITÀ

L'Associazione FeSTA è apolitica, non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei Soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport. Essa persegue finalità educative, culturali, ricreative ed assistenziali allo scopo di:

- a) concorrere alla progressiva formazione integrale e sociale dei ragazzi/e e dei giovani valorizzando la loro domanda educativa e la prassi di promozione umanizzante dello sport;
- b) sviluppare le dimensioni educative e culturali dell'attività sportiva all'interno di un articolato progetto di persona e di società ispirato esplicitamente alla visione cristiana;
- c) assicurare efficaci servizi di promozione, di coordinamento, di informazione e di assistenza a tutti i Soci per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- d) assistere gli atleti nelle loro necessità di allenamento, assistenza medico-sportiva specialistica ed assicurativa;
- e) collaborare con le famiglie e le agenzie educative e sociali operanti sul territorio;
- f) promuovere lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio e di assunzione e sollecitazione di responsabilità nell'individuare problematiche e risposte condivise;
- g) promuovere la valorizzazione di centri attrezzati;
- h) inserire il proprio intervento ed interesse nel più ampio orizzonte politico possibile favorendo contatti e collaborazione con altri settori della cultura, della scuola, del turismo e del tempo libero;
- i) istituire corsi didattici per l'avvio, l'aggiornamento, il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva, nonché corsi di formazione per i Soci, anche in collaborazione con il Decanato di Carate Brianza e con la Diocesi di Milano;
- j) favorire, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dell'Ente PGS, la formazione di istruttori ed allenatori;

- k) favorire i rapporti di collaborazione tecnica e morale con altri Enti ed Associazioni affini, in armonia con le direttive dell'Ente PGS;
- l) in particolare i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previsti.

Art. 3 – COLLOCAZIONE

L'Associazione FeSTA, per la realizzazione delle proprie finalità, si inserisce:

- a) nel mondo ecclesiale della Diocesi di Milano, e più in particolare del Decanato di Carate Brianza, offrendo il proprio progetto educativo-sportivo alle comunità cristiane impegnate nella pastorale giovanile;
- b) nel mondo sportivo italiano come Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata all'Ente di Promozione Sportiva "Polisportive Giovanili Salesiane - PGS", con un suo originale progetto di formazione sportiva ed un coerente programma di attività sportiva.

È aperta alla collaborazione con altri Enti di Promozione Sportiva, con le Federazioni Sportive Nazionali e con il CONI.

Art. 4 – ATTIVITÀ

Per conseguire le suddette finalità, l'Associazione FeSTA promuove, coordina e realizza attività specifiche nell'area dello sport ed iniziative culturali, pedagogiche, editoriali ed assistenziali connesse a queste.

In particolare, sul piano operativo, si propone di:

- a) svolgere iniziative di promozione sportiva attraverso l'organizzazione di manifestazioni, campionati, tornei e ogni altra attività sportiva dilettantistica;
- b) predisporre programmi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento degli operatori sportivi, degli animatori, dei tecnici e degli atleti FeSTA;
- c) promuovere e realizzare iniziative di studi, di ricerche, di sperimentazione e di documentazione nell'ambito delle finalità istituzionali;
- d) assicurare rapporti istituzionali, collegamenti ed eventuali adesioni con organismi operanti nel mondo dello sport;
- e) pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- f) realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- g) organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste fra i Soci;
- h) condurre e gestire impianti sportivi e ricreativi;
- i) rappresentare in modo unitario le Associazioni federate nell'Associazione FeSTA presso le istituzioni pubbliche e private, l'Ente PGS e gli altri Organismi dello sport (CONI, Federazioni,...);
- j) sollecitare iniziative nel campo del tempo libero, anche con interventi unitari di tutti i settori.

L'Associazione potrà, in via sussidiaria e meramente strumentale, svolgere prestazioni di servizi per il conseguimento delle finalità istituzionali proprie.

Art. 5 – VOLONTARIATO

Nella realizzazione delle proprie attività l'Associazione FeSTA si avvale prevalentemente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. A tale proposito essa si impegna a promuovere il volontariato nel servizio educativo sportivo:

- a) riconoscendone la validità nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti nel territorio;
- b) curandone la professionalità, lo stile educativo dell'animazione, la spiritualità giovanile come motivazione e la sintonia con il sistema educativo oratoriano.

Intende egualmente coinvolgere, per il loro ruolo di collaborazione educativa, i genitori dei minori tesserati.

Ogni carica ricoperta ed ogni incarico svolto da eletti è a titolo gratuito, con il rimborso delle spese sostenute e autorizzate.

Art. 6 – ITINERARIO EDUCATIVO - SPORTIVO

Nel programma di formazione sportiva l'Associazione FeSTA è attenta alle esigenze delle varie tappe dell'età evolutiva; predisponde, quindi, un itinerario educativo che parte dalla formazione di base ludico - motoria, avvia alla formazione pre-sportiva e realizza esperienze sportive specifiche finalizzate alla maturazione globale della personalità. E' aperta a servizi sportivi differenziati in risposta alle esigenze del territorio.

Art. 7 – STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione FeSTA ha struttura federativa, comprendente le Parrocchie e le Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane operanti secondo un progetto e norme statutarie o regolamentari i cui contenuti siano in armonia con il presente Statuto.

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane federate nell'Associazione FeSTA, devono essere affiliate anche all'Ente di Promozione Sportiva PGS e, in quanto tali, ai soli fini sportivi, sono soggette al riconoscimento del CONI.

Art. 8 – SOCI

I Soci dell'Associazione FeSTA si distinguono in:

- a) Soci fondatori: sono le Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane e le Parrocchie del Decanato di Carate Brianza firmatarie dell'atto costitutivo dell'Associazione FeSTA;
- b) Soci ordinari: sono le Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane costituite presso le parrocchie del Decanato di Carate Brianza, o ad esso limitrofi, che condividono i principi statuari dell'Associazione FeSTA.

I tesserati, in quanto associati delle Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane di cui alle lettere a) e b), hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione FeSTA attraverso le rispettive Associazioni aderenti e vengono rappresentati nell'Assemblea dei Soci dai rispettivi Presidenti. Essi, inoltre, possono concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche sociali elettive.

La suddivisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi. Ogni Socio può esercitare un solo voto.

Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro adesione e, all'atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite da Consiglio Direttivo Decanale. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 9 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

La qualifica di Socio dà diritto di frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite in apposito regolamento, nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi dell'Associazione FeSTA. Essi hanno il dovere di difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell'Associazione, e di osservare le regole dettate dall'Ente PGS e dagli Enti di Promozione Sportiva o Federazioni ai quali l'Associazione FeSTA aderisce o è affiliata. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle attività associative, all'elettorato attivo e passivo e alle cariche associative nei termini e nei modi previsti dal presente Statuto. Le prestazioni non professionali offerte, per il buon funzionamento dell'Associazione, dai Soci o da quanti partecipano alle cariche elettive o non elettive sono rese a titolo gratuito. Se i Soci dovessero fornire prestazioni professionali nell'ambito di attività organizzate, promosse o realizzate dall'Associazione e che comunque siano previste dalle

finalità dell'Associazione medesima, saranno retribuite dietro regolare emissione di fattura.

Art. 10 – AMMISSIONE

I soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 8 del presente Statuto possono ottenere la qualifica di Socio previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo Decanale, inoltrata dal legale rappresentante delle singole Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane.

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo Decanale, il cui giudizio è insindacabile.

Art. 11 – RECESSIONE – DECADENZA – ESCLUSIONE

Ogni Socio è sempre libero di recedere dall'Associazione FeSTA, inviando per iscritto le dimissioni al Consiglio Direttivo Decanale entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Sono dichiarati decaduti i Soci che cessino dallo svolgere l'attività di cui all'art. 4 del presente Statuto e quei Soci che, ove dovuto, non provvedano al versamento della quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo Decanale e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo Decanale.

La qualità di Socio si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo Decanale nel caso in cui detto Organo ravvisi un comportamento del Socio in contrasto con le finalità dell'Associazione di cui all'art. 2 del presente Statuto, e per radiazione comminata dagli organi disciplinari.

Il Socio recedente, decaduto, escluso o radiato non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

Art. 12 – ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ORATORIANE

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane, di cui ai precedenti artt. 7 e 8, costituiscono le unità operative di base della struttura federativa dell'Associazione FeSTA.

Tali strutture sono composte dai rispettivi associati che a seguito di domanda accolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana acquistano tale qualifica per libera scelta motivata e con l'impegno al rispetto delle norme statutarie dell'Associazione stessa.

Le singole Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane devono:

1. essere costituite a norma di legge;
2. essere rette da un proprio Statuto;
3. essere dotate di propri organi associativi;
4. prevedere la presenza del consulente ecclesiastico nella persona del Parroco pro tempore della parrocchia di riferimento o del Vicario parrocchiale o del direttore dell'oratorio a ciò delegato.

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane sono rappresentate nell'Assemblea dei Soci dal proprio Presidente, quale rappresentante legale.

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane, nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agiranno in proprio, con piena autonomia di gestione amministrativa e organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.

L'Associazione FeSTA, per quanto attiene alla gestione delle singole Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane e il loro regolare funzionamento organizzativo, amministrativo, tecnico e fiscale, presterà esclusivamente la propria assistenza, senza assumere responsabilità di sorta.

Art. 13 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione FeSTA:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo Decanale;

- 3) il Presidente Decanale;
- 4) il Collegio dei probiviri.

Art. 14 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è composta dai Presidenti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane e dai Parroci delle Parrocchie di cui agli artt. 7, 8 e 10 ed è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione FeSTA. Essa regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Sono inoltre invitati all'Assemblea dei Soci i componenti del Consiglio Direttivo Decanale in carica od uscente, con solo diritto di parola.

Una Parrocchia può essere rappresentata nell'Assemblea dei Soci anche da altra persona diversa dal Parroco, per delega di quest'ultimo.

Il Presidente di una Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana può delegare il Vicepresidente della stessa Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana, oppure, in caso di impedimento di quest'ultimo, un altro membro del proprio Consiglio Direttivo.

Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

L'Assemblea dei Soci è convocata in via ordinaria annualmente dal Presidente Decanale ed ha il compito di:

- nell'anno antecedente al rinnovo delle cariche, determinare il numero dei Consiglieri Decanali da eleggere, tenendo conto che dovranno essere composti da un minimo di cinque fino ad un massimo di undici consiglieri;
- ogni quattro anni, eleggere i membri del Consiglio Direttivo Decanale;
- approvare entro il 30 aprile di ogni anno la relazione morale, organizzativa, tecnica del Consiglio Direttivo Decanale ed i rendiconti annuali;
- deliberare su ogni altro argomento inerente la vita e lo sviluppo delle Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane aderenti.

L'Assemblea dei Soci in sessione straordinaria è convocata dal Presidente Decanale o da chi ne fa le veci:

- a) per gravi motivi;
- b) quando ne facciano richiesta almeno la metà delle Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane aderenti;
- c) per dimissioni congiunte della maggioranza dei componenti eletti del Consiglio Direttivo Decanale;
- d) quando ne faccia richiesta la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo Decanale;
- e) per l'elezione degli organi decaduti o per il loro perfezionamento, ove il presente Statuto non preveda un sistema di integrazione automatico.

L'Assemblea straordinaria dei Soci, nei casi previsti dai precedenti punti b), c) e d) deve essere convocata e svolta entro ventuno giorni.

L'avviso di convocazione dovrà essere indirizzato a tutti gli aventi diritto a voto, cioè i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale e che non abbiano provvedimenti disciplinari di natura associativa in corso di esecuzione, e contenere la data di svolgimento, l'ordine del giorno e il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, dovrà eleggere, preliminarmente, i propri organi: Presidente, Segretario e Commissione scrutinio.

Nelle Assemblee elettive detti organi non possono essere composti con tesserati candidati alle cariche.

L'Assemblea validamente costituita delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di assemblea elettiva, i Soci trasmettono alla segreteria, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei Soci, le richieste di candidatura

dei tesserati che, in possesso dei requisiti richiesti, si siano dichiarati disponibili a ricoprire la carica di Consigliere Decanale.

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, ed accertato il possesso dei requisiti richiesti, di cui al successivo articolo 18, i nominativi dei candidati vengono inseriti in una lista unica.

Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO DECANALE

Il Consiglio Direttivo Decanale è l'organo di promozione e di coordinamento delle Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane ed assolve le funzioni esecutive delle delibere dell'Assemblea dei Soci.

Esso viene convocato dal Presidente Decanale ed è composto dai membri eletti dall'Assemblea dei Soci. Ad esso partecipano il Segretario Decanale, il Tesoriere Decanale e i Direttori Tecnici di Sezione, ove non membri eletti del Consiglio Direttivo Decanale, nonché, con solo voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, il consulente ecclesiastico, nella persona del Sacerdote responsabile per il Decanato di Carate Brianza della Pastorale dello sport, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell'Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali.

Il Consiglio Direttivo Decanale dura in carica quattro anni.

Le sue deliberazioni sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e si intendono approvate a maggioranza dei consiglieri presenti. Nel caso di parità in una votazione prevale il voto del Presidente Decanale.

Il Consiglio Direttivo Decanale:

- elegge, nella prima riunione del quadriennio, fra i suoi membri, il Presidente Decanale ed uno o più Vicepresidenti Decanali sino ad un massimo di tre;
- istituisce le Sezioni sportive per la programmazione, organizzazione e gestione delle specifiche discipline;
- nomina il Segretario Decanale e il Tesoriere Decanale;
- nomina un Direttore Tecnico per ciascuna Sezione sportiva;
- promuove e attua nell'ambito di competenza le attività di cui all'art. 4 del presente Statuto;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative;
- approva la relazione consuntiva e programmatica da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- delibera i rendiconti annuali, da presentare all'Assemblea dei Soci e i bilanci preventivi;
- attua le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea dei Soci;
- designa i propri rappresentanti nei vari Enti od organismi sportivi ed ecclesiali;
- nomina commissioni di studio su specifiche tematiche;
- nomina la Commissione Unica d'Appello;
- nomina un Giudice Sportivo e un Responsabile arbitri per ogni Sezione sportiva;
- propone all'Assemblea dei Soci cariche onorifiche all'interno dell'Associazione su proposta di almeno 1/3 dei Consiglieri Decanali;
- emana i Regolamenti di cui al successivo art. 25;
- stipula accordi e convenzioni con le strutture di Enti e Federazioni con finalità analoghe.

Il Consiglio Direttivo Decanale decade per le dimissioni congiunte della metà più uno dei suoi componenti eletti e per mancata approvazione del rendiconto economico da parte dell'Assemblea dei Soci, a condizione che la deliberazione sia stata assunta con la metà più uno dei voti spettanti a tutti gli aderenti. In questo caso l'Assemblea dei Soci, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo Decanale.

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri Decanali si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito. Nel caso non fosse

possibile l'integrazione si procederà a nuove elezioni alla prima Assemblea dei Soci utile.

Il Consigliere Decanale assente, senza giustificate motivazioni, per tre riunioni consecutive, potrà essere considerato decaduto e sostituito.

Art. 16 – IL PRESIDENTE DECANALE

Il Presidente Decanale dell'Associazione FeSTA è eletto da tutti i membri del Consiglio Direttivo Decanale, scegliendolo fra i suoi componenti, dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Egli:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo Decanale, ordinariamente almeno una volta ogni due mesi, o straordinariamente su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri Decanali;
- b) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo Decanale;
- c) propone al Consiglio Direttivo Decanale le nomine di sua competenza;
- d) esercita la legale rappresentanza della "Federazione Sportiva Tornei dell'Amicizia - FeSTA", Associazione Sportiva Dilettantistica;
- e) convoca l'Assemblea dei Soci nei casi previsti dallo Statuto;
- f) adotta in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo Decanale, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di impedimento o di assenza ne assume le funzioni un Vicepresidente Decanale vicario, indicato dal Presidente, al quale, però, nel caso di parità in una votazione, non spetta alcuna prevalenza di voto.

Il Presidente Decanale decade per impedimento definitivo o per dimissioni. In tal caso, il Consiglio Direttivo Decanale provvederà alla elezione di un nuovo Presidente Decanale, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

La carica di Presidente Decanale è rinnovabile per due mandati elettivi.

Art. 17 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e un supplente. È convocato, per la sua prima seduta, dal Presidente Decanale e, in tale occasione, elegge al suo interno il proprio presidente, che ne convoca le successive.

Dura in carica quattro anni e i membri possono essere confermati.

Il Collegio dei Probiviri giudica sulle controversie in ordine alla violazione dello Statuto, sui ricorsi relativi a provvedimenti che comportino conseguenze di natura associativa, sui conflitti di competenza tra organi dell'Associazione FeSTA.

Art. 18 – REQUISITI PER L'ELEGGIBILITÀ

Solo i tesserati all'Associazione FeSTA possono ricoprire cariche elettive.

Inoltre, possono ricoprire tali cariche coloro che:

- a) sono cittadini italiani maggiorenni;
- b) non hanno riportato condanne penali irrevocabili per delitti non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- c) non sono stati assoggettati, dall'Associazione e/o dal CONI e/o da un qualsiasi Ente di Promozione Sportiva e/o da una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale, a squalifiche o ad inibizioni superiori ad un anno, salvo riabilitazione ottenuta secondo le modalità previste dal Regolamento di giustizia sportiva;
- d) non hanno subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Art. 19 – INCOMPATIBILITÀ

Agli amministratori è fatto divieto di ricoprire cariche analoghe in altre Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti all'Associazione FeSTA od operanti nell'ambito della medesima disciplina facente capo all'Ente PGS.

L'incarico di Presidente Decanale e di membro degli Organi di giustizia sportiva è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e di Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane aderenti.

L'incarico di Presidente di Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana aderente è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale dell'Associazione FeSTA, fatta eccezione per il Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana "Centro Servizi Sportivi Decanali".

Le qualifiche di arbitro, di ufficiale di gara e di componente di giuria sono incompatibili con qualsiasi carica sociale e di Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane aderenti, fatta eccezione per le cariche sociali dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana "Centro Servizi Sportivi Decanali".

L'eletto che si venga a trovare in una situazione di incompatibilità dovrà esercitare l'opzione entro trenta giorni.

Art. 20 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA – CONTROVERSIE – ARBITRATO

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane, i tesserati, i Dirigenti Decanali e, in genere, tutti coloro che sono soggetti alla giurisdizione dell'Associazione FeSTA, non possono, se non autorizzati dal Consiglio Direttivo Decanale, adire l'Autorità Giudiziaria per fatti inerenti o comunque connessi con l'attività dell'Associazione FeSTA.

Il Socio può chiedere al Consiglio Direttivo Decanale di essere autorizzato per particolari e giustificati motivi ad adire autorità diverse in deroga a quanto sopra disposto.

Il Consiglio Direttivo Decanale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Trascorso il termine di cui sopra senza che il Consiglio si sia pronunciato, la deroga si intende concessa.

Il diniego di autorizzazione deve essere compiutamente motivato. L'inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi è sanzionato con provvedimenti disciplinari fino alla radiazione, comunicando all'Ente PGS il provvedimento.

La risoluzione di qualsiasi controversia tra le Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane aderenti e l'Associazione FeSTA, che non rientri nella competenza degli Organi di Giustizia sportiva, deve essere rimessa al giudizio definitivo di un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dall'Ente PGS.

Gli Arbitri, in quanto così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori, inappellabilmente, e senza formalità di procedura.

La sentenza arbitrale deve essere emessa entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina del Collegio e, per l'esecuzione, deve essere depositato presso la segreteria, che provvederà a darne tempestiva comunicazione alle parti, entro 10 (dieci) giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri.

Per ciò che attiene la risoluzione di qualsiasi controversia tra le Parrocchie aderenti e l'Associazione FeSTA, si fa riferimento a quanto stabilito in proposito dalle convenzioni stipulate tra la Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi e l'Ente PGS.

Art. 21 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato solo da una Assemblea dei Soci in sessione straordinaria, all'uopo convocata.

La validità dell'Assemblea straordinaria convocata per modifiche statutarie è costituita quando, in prima convocazione, sono presenti almeno i due terzi dei voti a disposizione e, in seconda convocazione, sono presenti almeno la metà più uno dei voti a disposizione.

Le modifiche si intendono approvate solo se ottengono i due terzi dei voti presenti in Assemblea.

Art. 22 – IL PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione FeSTA è costituito dalle quote associative, dai contributi di Enti pubblici o privati, dai lasciti, donazioni, atti di liberalità, dai proventi delle varie attività sportive, nonché dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dall'Associazione stessa e dalle entrate connesse all'attività istituzionale. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai Soci receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte per legge. L'eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere destinato al finanziamento delle attività degli esercizi successivi per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività a queste ultime direttamente connesse.

Il patrimonio, in caso di scioglimento, sarà devoluto secondo le norme in seguito specificate.

Art. 23 – RENDICONTO ECONOMICO E BILANCIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine dell'esercizio, entro il 30 aprile di ogni anno, deve essere presentato all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione, il rendiconto economico di gestione con la situazione patrimoniale. L'attività amministrativa e finanziaria dovrà essere gestita secondo le norme vigenti e i regolamenti interni.

Art. 24 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE FeSTA

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre la richiesta di assemblea straordinaria da parte dei 4/5 dei Soci aventi diritto di voto indicati nell'art. 9.

L'assemblea sarà validamente costituita con la presenza in prima e seconda convocazione dei 4/5 dei Soci aventi diritto al voto.

Lo scioglimento e la destinazione del patrimonio sono deliberati con il voto favorevole dei 4/5 dei Soci aventi diritto al voto. Nello stesso momento sono nominati i liquidatori di cui almeno uno dovrà essere professionista iscritto all'albo dei Dottori o Ragionieri Commercialisti.

In caso di scioglimento dell'Associazione FeSTA gli eventuali beni patrimoniali ed i residui di gestione saranno devoluti secondo il disposto del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni.

Art. 25 – REGOLAMENTI

L'organizzazione e l'attività dell'Associazione FeSTA sono disciplinate dai Regolamenti.

I Regolamenti e loro modifiche sono deliberati dal Consiglio Direttivo Decanale.

Art. 26 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l'Associazionismo sociale, sportivo dilettantistico, lo Statuto delle Federazioni sportive e degli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza, nonché le norme del Codice Civile.

Approvato in Assemblea dei Soci fondatori a Verano Brianza, il 26 ottobre 2004